

66. Ci rendano conto delle capre e dei montoni, delle loro corna e pelli; e ogni anno ci consegnino i quarti salati delle bestie ingrassate.

67. Se mancano dei tenutari per i mansi disponibili o se non sanno dove collocare gli schiavi acquistati di recente, ce ne diano avviso.

68. Vogliamo che tutti i giudici tengano sempre pronte delle buone botti cerchiare di ferro, che possano essere usate in guerra e a palazzo, e non facciano otri di cuoio.

69. Immediatamente ci sia data notizia di quanti lupi ciascuno di loro ha catturato e ce ne faccia pervenire le pelli; e nel mese di maggio vadano in cerca dei lupacchiotti e li catturino sia con le polveri avvelenate che con le tagliole, con le fosse e con i cani.

70. Vogliamo che nell'orto siano coltivate tutte le piante: cioè il giglio, la rosa, il fieno greco, la menta-gallo, la salvia, la ruta, la limoncina, i cocomeri, i meloni, le zucche lunghe, i carciofi di Spagna, i fagioli, il comino officinale, il rosmarino, il carvi, il cece, la scilla, il gladiolo, la serpentaria, l'anice, la coloquintide, l'eliotropio, la nutellina, il cerfoglio di Marsiglia, le lattughe, la zampa di ragno, la rughetta, il crescione da orto, la bardana, il puleggio, il macerone comune, il prezzemolo, il sedano, il levistico, la sabina, l'aneto, il finocchio dolce, le cicorie, il ditamo di Creta, la senape, la santoreggia, la menta acquatica, la menta dei giardini, la menta a foglie rotonde, il tanaceto, la nepitella, la piccola centaurata, il papavero da giardino, le bietole, il nardo, l'altea, la malva, le carote, la pastina ed il bietolone rosso, gli amaranti, il cavolo rapa, il cavolo, le cipolle, l'allocriptopina, i porri, le rape e i rapanelli, lo scalogno, le cipollette, l'aglio, la robbia, i cardì, le fave di palude, i piselli, il coriandolo, il caprifoglio, la catapurzia, la chiarella maggiore.

Il giardiniere tenga sulla sua casa della barba di Giove.

Per quel che riguarda gli alberi, vogliamo che i nostri intendenti abbiano dei meli di diverse specie, dei peri di diverse specie, dei pini di diverse specie, dei sorbi, dei nespoli, dei castagni, dei peschi di diverse specie, dei cotogni, dei noccioli, dei mandorli, dei gelsi, dei lauri, dei pini, dei fichi, dei noci e dei ciliegi di diverse specie.

Nomi delle mele: gozmaringa, geroldinga, crevedella, spirauca, le une dolci, le altre aspre, tutte da conserva: e anche quelle che si mangiano appena colte e che maturano precocemente. Pere da conserva di tre o quattro specie, dolci, da cuocere, o tardive.

Capitolare sulle villae, KK 1, cc. 1-23, 26-28, 30-45, 49-51, 53-56, 61-62, 64-70.

¹ I servi mantenuti nella casa padronale.

² Laboratori femminili, per i lavori tessili.

³ Circoscrizioni territoriali; anticamente invece erano reparti militari di cento uomini liberi.

(B) 1. [L'abbazia] possiede a Palaiseau un manso signorile con una casa e altre costruzioni agricole in numero sufficiente. [In questo manso] essa possiede sei colture di terra arabile per la superficie complessiva di 287 *bunuarìa*¹ dove possono essere seminati 1300 moggi di frumento, e 127 arpentì di vigna dove possono essere raccolti 800 moggi di vino. Ha cento arpentì di prato, dove possono essere raccolti 150 carri di fieno e una foresta la cui circonferenza totale è stimata in una lega, dove possono essere ingrassati 50 porci. Essa vi possiede tre mulini da grano, che procurano un censo di 154 moggi di grano, e una chiesa, costruita con ogni diligenza, da cui dipendono 17 *bunuarìa* di terra arabile, cinque arpentì e mezzo di vigna e tre arpentì di prato. Inoltre essa vi possiede un manso ingenuile che comprende quattro *bunuarìa* e due *antsingas*² di terra arabile, un arpentò e mezzo di vigna, tre arpentì di prato. Vi risiedono sei ospiti che hanno ciascuno un manso di terra arabile e debbono in contraccambio una giornata lavorativa, un pollo e cinque uova alla settimana. Essa possiede un'altra chiesa a Gif, tenuta dal prete Warodo. Vi risiedono sette ospiti, i quali debbono una giornata lavorativa alla settimana, se la chiesa dà loro il vitto, un pollo, cinque uova e quattro denari; inoltre esige in dono un cavallo.

2. Walafredo colono e *major*³ e sua moglie, colona, uomini di San Germano, hanno con sé due figli. Il capofamiglia tiene due mansi ingenuili⁴, per sette *bunuarìa* di terra arabile, sei arpentì di vigna, quattro arpentì di prato. Paga per ogni manso un bue all'anno; l'anno seguente un porco adulto; quattro denari per il diritto d'uso del bosco, due moggi di vino per il pascolo, una pecora con un agnello. Egli ara quattro pertiche per il grano invernale e due pertiche per il grano primaverile; fa corvées, trasporti, lavori manuali e taglio di legno per quanto gli si comanda; deve tre polli e quindici uova.

3. Airmondo colono, e sua moglie, colona, uomini di San Germano, hanno con sé cinque figli. Airmondo tiene un manso ingenuile per dieci *bunuarìa* di terra arabile, due arpentì di vigna, un arpentò e mezzo di prato, paga come il precedente.

4. Turpio, colono di San Germano, ha con sé tre figli; Ragenulfo, colono, e sua moglie, colona, uomini di San Germano, hanno con sé un figlio. Questi due tengono un manso ingenuile per quattro *bunuarìa* di terra arabile, due arpentì di vigna, due arpentì di prato. Pagano ugualmente [ai precedenti].

36. Aclemando, colono, e sua moglie, colona, uomini di San Germano, hanno con sé sei figli; Ermenrico, colono di San Germano; Ratboldo, colono, e sua moglie, colona, uomini di San Germano, hanno con sé sei figli; Wineboldo, colono, e sua moglie, colona uomini di San Germano, hanno con sé quattro figli. Questi cinque tengono un manso ingenuile, per otto *bunuarìa* di terra arabile, tre arpentì di vigna, due arpentì di prato. Pagano ugualmente. [...]

38. Ebrulfo, colono, e sua moglie, schiava, uomini di San Germano, hanno con sé quattro figli; Ermenoldo, schiavo, e sua moglie, colona, uomini di San Germano, hanno con sé quattro figli; Teutgarda, schiava di San Germano, ha con sé un figlio. Questi tre tengono un manso ingenuile per otto *bunuarìa* e una *antsingo* di terra arabile, quattro arpentì di vigna, due arpentì di prato. Nella vigna [signorile] coltivano otto arpentì; pagano per il pascolo due moggi di vino e due staia di senape nera.

43. Bernario, colono, e sua moglie, colona, uomini di San Germano, hanno con sé cinque figli. Egli tiene mezzo manso per quattro *bunuarìa* di terra arabile, un arpentò e mezzo di vigna. Paga per la metà di un manso.

Polittico di Saint-Germain-des-Prés, cc. 1, 3, 4, 36, 38, 43 (circa 814).

¹ Misura agraria.

² Misura agraria.

³ Una specie di fattore o sovrintendente.

⁴ Cioè di stato giuridico libero (in quanto lavorati da liberi).

7. LA CRISI DELLA LIBERTÀ NELLE CAMPAGNE

Anche all'altro estremo della piramide sociale carolingia, rispetto al vertice rappresentato dai comitati, si notavano chiari segni di sofferenza della struttura. Il potere in aumento dell'aristocrazia, laica ed ecclesiastica, aveva infatti come premessa l'estensione della ricchezza fondiaria e della capacità di controllo di quella sulla forza lavoro contadina. Con mezzi legali o illegali, quali la pressione violenta, i grandi costringevano spesso gli allodieri a cedere le loro terre e ad entrare nelle maglie della *curtis*. Su questo processo giocò un ruolo fondamentale anche il desiderio dei piccoli proprietari di sfuggire all'onere, sempre più grave, del servizio militare, con i connessi costosi obblighi di armamento. A tale scopo, infatti, visto che l'obbligo gravava, oltre che sui vassalli solo sui proprietari, molti cedevano le loro terre (riavendole indietro in gestione) a grandi laici ed ecclesiastici, sfuggendo così alla leva e, più in generale, agli obblighi pubblici (quali la custodia del placito, la riparazione di ponti e strade, ecc.). È un processo che - senza grandi risultati - cercò di bloccare Lotario con il Capitolare olonese dell'825 (A). Ma l'estensione della grande proprietà - sia in senso territoriale che in quello dei diritti esercitati - era un fatto inarrestabile. Nel placito trentino dell'845 (B), durante il regno di Ludovico II, i monaci del monastero di S. Maria in Organo di Verona rivendicano la servitù di un gruppo di lavoratori di terre del monastero; la difesa disperata della libertà (in parte, in questo caso, premiata) da parte di questi ultimi si deve scontrare con il fatto oggettivo della prestazione delle *corvées*, intese sempre più come un fatto servile.

Infine il terzo testo presenta, per la prima volta, un documento d'archivio. Si tratta di un contratto di livello con coltivatori, una forma contrattuale tra le più tipiche delle campagne italiane altomedievali. Si vede bene come, accanto al contenuto economico del livello - che potremmo definire, in modo molto approssimativo, una forma di affitto della terra - si affermi una valenza extraeconomica: la sottomissione del livellario alla giustizia dell'abate di S. Salvatore al Monte Amiata. Per questa via, una via contrattuale scritta (in Italia; altrove i rapporti avevano una base maggiormente consuetudinaria, orale), i grandi proprietari terrieri si avviavano a diventare signori. Ci avviamo verso la maturazione della signoria fondiaria.

- (A) 1. Gli uomini liberi che hanno proprietà a sufficienza per poter fare il servizio militare, e, comandati di farlo, si rifiutano, disponiamo che la prima volta siano sottoposti alla pena stabilita nella legge della loro nazione; se saranno trovati una seconda volta inadempienti, pagheranno a noi una multa di sessanta soldi; se poi qualcuno sarà incorso una terza volta nella stessa colpa, sappia che perderà tutte le sue sostanze oppure sarà mandato in esilio. Quanto ai liberi di mediocre condizione, che non sono in grado di svolgere il servizio militare personalmente, affidiamo ai conti la cura di scegliere, fra due o tre o quattro di loro, o anche fra più se sarà necessario, quello che sembra il più valido, che farà il nostro servizio con il contributo degli altri. Quanto poi a coloro che per troppa povertà non sono in grado né di fare il servizio militare di persona, né di contribuire al servizio di altri, siano mantenuti in attesa che riescano a risollevarsi.
2. Gli uomini liberi che, non a causa della povertà, ma per evitare i servizi dello stato, cedono i propri beni alle chiese con la frode e con l'inganno, e subito se li fanno restituire in usufrutto, dietro pagamento di un censo, disponiamo che, finché mantengono la disponibilità di quei beni, continuino a fare il servizio militare e tutti gli altri doveri pubblici. E se, comandati di farlo, mancheranno al dovere, diamo licenza ai conti di costringerli mediante quegli stessi beni¹, a meno che non faccia impedimento l'immunità da noi concessa [su quei beni], così che la struttura e l'interesse del regno non risultino compromessi da infrazioni di tal fatta.
3. Vogliamo che analoghe misure si osservino, per fatti come questi, anche quando si tratta di laici; vale a dire, se uno compera o in qualsiasi modo viene a mettere le mani sulla proprietà di un altro che può fare il servizio militare, e gliela dà indietro in concessione, se costui mancherà ai suoi doveri militari sarà costretto dal conte mediante la minaccia di confisca di quegli stessi beni, affinché in nessun modo il pubblico interesse risulti menomato.

Capitolare Olonese mondano, cc. 1-3 (825).

¹ Minacciando di confiscarli.

(B) Nel nome di Gesù Cristo, nostro signore e Salvatore. Audiberto, abate del monastero di S. Maria, situato non lontano dalla città di Verona, presso la porta detta dell'Organo, venne alla presenza del gloriosissimo re Ludovico, figlio dell'imperatore Lotario, dicendo: «Il monastero e il relativo ospizio di S. Maria, fondati dal fu Lupo, duca, e da sua moglie Ermelinda, possiedono alcuni servi nella contea di Trento che dovrebbero fare le opere e altri servizi in favore del monastero, ma adesso, non so perché, si sottraggono a dette opere e servizi, per cui in questo territorio noi non abbiamo quel che ci spetta». Allora il predetto re, tra i messi disponibili, scelse il giudice di palazzo Garibaldo e lo inviò a risolvere la contesa e a rendere giustizia all'abate. Giunto alla corte ducale di Trento, il giudice inviato Garibaldo, insieme con Paulicione, messo del duca Liutfredo e [suo] rappresentante, per ascoltare e deliberare in merito alle contese dei singoli uomini, fece riunire gli scabini Corenziano di Marco, un altro Corenziano di Cloz, Agilo di Pressano, Aledeo di Meano, Aldo di Feltre, Launulfo di Baviera, Fritari di Appiano, gli sculdasci ¹ Guerino, Adelaldo, Starcfrido, Regimpaldo, l'arcidiacono di Trento Andrea, l'arcidiacono di Verona Audo, il vassallo del duca Liutfredo Issardo, Autperto, Pietro di Villa Lagarina, Iso di Marco, Blando di Civezzano, Todo, Avaro di Pergine, Corenziano dello stesso luogo, Gaidris, Ortari di Fornace, Andelberto, Giso di Pressano, Odo di Meano, Andelberto di Villa Lagarina, Eriberto, Pietro di Marco ed altri vassi dominici ², tanto tedeschi che longobardi. Venuto alla loro presenza, l'abate Audiberto, assieme ad Anscauso, avvocato del soprascritto monastero, contro Lupo Suplainpunio, figlio del fu Lupardo di Tierno proclamò: «Tu Lupo, soprannominato Suplainpunio, tuo bisnonno, tuo nonno, tuo padre, già dal tempo dei Longobardi e poi sotto i Franchi, e tu stesso più recentemente, per trent'anni, in qualità di servi avete prestato le opere in favore del monastero di S. Maria; non so perché adesso ti sottrai [ai tuoi doveri] e non fai più le dette opere». A ciò Lupo rispose: «Non è vero che io e i miei avi abbiamo fatto le opere in favore del monastero di S. Maria in base alla nostra condizione servile, ma solo perché ci siamo commendati ³ all'abate Arriperto». Allora noi soprascritti scabini abbiamo chiesto a Lupo se poteva provare quello che diceva ed egli rispose di sì.

Quindi noi soprascritti scabini abbiamo stabilito di permettere a Lupo la ricerca dei testimoni ed egli stabilì come suoi garanti Dagiperto e Lubario. Si stabilì di riunire il processo nuovamente a Trento, presso la soprascritta corte ducale.

Anscauso, avvocato del soprascritto monastero, fece presente allora ai fratelli Martino e Gundaldo di Avio che anche essi, come i loro genitori, dovevano corrispondere le opere al monastero di S. Maria in qualità di servi. Ma essi replicarono: «Non è come dici tu, perché noi e i nostri genitori le opere per il monastero di S. Maria non le abbiamo

fatte a titolo servile, ma come uomini liberi commendati». Allora noi soprascritti scabini abbiamo chiesto loro se potevano provarlo ed essi risposero di sì. Abbiamo quindi dato loro il permesso di cercare le prove ed essi hanno stabilito come garanti per la successiva causa presso la corte ducale Isona ed Anscauso. Durante il medesimo processo il soprascritto Anscauso si rivolse a Vitale di Mori, a Maurontone di Castione [poco lontano da Mori] e ai fratelli Brunari, Bonaldo e Onorato di Tierno, dicendo: «Anche voi e i vostri genitori avete fatto le opere per il monastero di S. Maria in qualità di servi e dovrete farle ancora; non so perché adesso avete smesso». A ciò essi replicarono: «Non è vero che noi abbiamo fatto delle opere né come servi né per altro motivo, ma noi e i nostri genitori siamo sempre stati uomini liberi e tali dobbiamo restare». Dopo aver udito ciò, noi soprascritti scabini abbiamo stabilito di dare loro il permesso di procurarsi i testimoni ed essi accettarono e scelsero come garante Launolfo, impegnandosi ad un secondo processo presso detta corte. Riunitisi di nuovo, come convenuto, a Trento, presso la corte ducale, il messo Garibaldo, il locoposito Paulicione, i soprascritti scabini e sculdasci e molte altre persone, vennero alla nostra presenza l'abate Audiberto con Anscauso, avvocato del soprascritto monastero, e dall'altra parte gli uomini con i quali il monastero era in lite. Per prima cosa, noi soprascritti scabini e astanti abbiamo chiesto a Lupo Suplainpunio se si era procurato i testimoni promessi ed egli rispose che li aveva e presentò come testimoni Launolfo e Giovanni di Baviera e Gisemperto di Lenzima. Appena i soprascritti testimoni vennero condotti alla nostra presenza, noi giudici li abbiamo fatti separare l'uno dall'altro e li abbiamo interrogati diligentemente e particolareggiatamente. Per primo parlò Launolfo e disse: «So di questa contesa che l'avvocato dell'ospizio di S. Maria Anscauso ha con Lupo Suplainpunio, il quale ha fatto le opere in favore del monastero di S. Maria, come i suoi avi, per le terre sulle quali risiede, non però a titolo servile, ma solo per le terre tenute in locazione». Giovanni e Gisemperto confermarono quello che aveva detto Launolfo. Resa la testimonianza, noi soprascritti scabini abbiamo detto all'avvocato Anscauso che, se aveva dei testimoni da contrapporre, li portasse pure alla nostra presenza. Anscauso rispose: «Sì, li ho, ma non ce n'è necessità, perché i testimoni che abbiamo ascoltato parlano più in favore del monastero cui appartiene l'ospizio di S. Maria che a vantaggio di Lupo Suplainpunio».

Allora noi soprascritti scabini abbiamo stabilito che ognuno dei predetti testimoni, alla nostra presenza, ponesse la mano sul santo Vangelo ed essi giurarono che quello che avevano detto in quel processo corrispondeva a verità e anche Lupo Suplainpunio confermò col giuramento che quanto i suoi testimoni avevano affermato in quella causa corrispondeva a verità. Fatto il giuramento e scoperta tutta la verità per mezzo di quei testimoni, a noi giudici fu chiaro come si

doveva procedere e stabilimmo che il monastero di S. Maria aveva diritto, come è giusto, a ciò che i testimoni avevano affermato e la contesa fu terminata.

Nello stesso processo l'avvocato del soprascritto monastero Anscaso interpellò anche Martino, Gundaldo, Vitale, Maurontone, Brunari, Bonaldo e Onorato: «Giustificate le vostre ragioni in merito alle opere, come ci avevate promesso». E noi soprascritti scabini e astanti abbiamo chiesto se avevano dei testimoni, come avevano garantito. Ed essi risposero: «Vorremmo averne, ma non possiamo». Abbiamo chiesto allora perché non potevano avere dei testimoni ed essi dissero: «Non possiamo, perché effettivamente noi facevamo opere di trasporto con la zattera e portavamo a Verona derrate e dispacci secondo l'incarico che ci veniva dato dal monastero di S. Maria». Noi soprascritti scabini abbiamo chiesto allora se tali opere e ambascerie le facevano in qualità di servi o invece per le terre sulle quali risiedevano, ed essi risposero che tali opere e ambascerie le dovevano prestare per le terre sulle quali risiedevano. Udito ciò noi soprascritti scabini e astanti abbiamo deciso che il monastero di S. Maria avesse ciò che gli spettava. E la causa fu finita. Abbiamo quindi ordinato al notaio Grimoaldo di stendere l'atto di come si è svolta la causa e di quanto vi si è deliberato, affinché in futuro non sorga più altra contesa sull'argomento. Dietro comando dei soprascritti scabini, io, Grimoaldo, notaio e cittadino di Trento, ho scritto questo verbale del processo, nell'anno ventesimoquinto di regno del nostro invitto imperatore Lotario e nel quinto anno di regno del gloriosissimo re Ludovico, suo figlio, il ventisei di febbraio, indizione ottava, felicemente.

I placiti del «Regnum Italiae», FSI 92, I, 49 (845).

¹ Funzionario locale; la carica è di origine longobarda.

² Vassalli del re.

³ Messi in rapporto di subordinazione-protezione; *commendatio* è un termine generico (anche il vassallaggio è una forma di *commendatio*): *se commendare* equivale ad affidarsi.

(C) Nel nome del Signore Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo. Carlo serenissimo imperatore agosto, settimo anno del suo impero, mese novembre, giorno settimo, indizione sesta:

Io Pietro abate, *vir venerabilis*, rettore del monastero di S. Salvatore al Monte Amiata, ho stabilito – per nostro accordo e mediante questo livello – di confermare te, Waliprando, figlio del fu Liudifredo, nella casa e nei beni che sono situati nel casale *Iusterna* (tutto quello

che tu oggi hai già nelle mani), e che sono di proprietà di S. Salvatore; e ho aggiunto a questa porzione un altro pezzo di terra nel medesimo casale, di cui ora definisco i confini [...].

All'interno di questi confini confermo integralmente a te Waliprando e ai tuoi figli ed eredi tanto la casa con il suo piano superiore ¹, la corte, gli orti, le terre e le vigne, i prati, le selve, i rivi e i pascoli, i beni mobili e quelli immobili, tutto ciò che nel suddetto casale e nelle sue dipendenze appartiene per legge a quella porzione e a quella che ho aggiunto; la confermo integralmente a te Waliprando a titolo di livellario; a queste condizioni, che tanto tu che i tuoi figli ed eredi per la suddetta casa e i suoi beni dovete fare delle corvées, e cioè lavorare manualmente una settimana su tre per il monastero (o per una sua dipendenza), e inoltre vi impegnate a migliorare le condizioni della casa e a non peggiorarle; e dovrete anche venire ai nostri comandi nel comitato di Chiusi per l'amministrazione della giustizia – sempre che noi vi giudicheremo secondo la legge – e niente altro. E se voi farete tutte queste cose, e io Pietro o i miei successori vi imporremo con la violenza qualcosa in più, allora io con i miei successori prometto di pagare a te Waliprando o ai tuoi figli ed eredi una multa di cento solidi; e voi potrete uscire da questa casa con tutti i beni mobili, perché così si è stabilito fra noi. Ugualmente prometto io Waliprando, con i miei figli ed eredi, a te Pietro e ai tuoi successori di rispettare in tutto queste norme che avete stabilito [...]. Se non le rispetteremo in tutto, o lasceremo la casa e i suoi beni, allora prometto [...] di pagare una pena simile di cento solidi; e usciremo dalla suddetta casa e dai suoi beni senza nulla, perché così è stato stabilito tra di noi.

Perciò abbiamo chiesto al notaio Pietro di scrivere due livelli contenenti il nostro accordo. Redatto a Chiusi.

Codice Diplomatico Amiatino, 165 (887).

¹ *Solamenta*.

8. UNA PRESENZA NON TRASCURABILE: CITTÀ E MERCANTI

Nonostante la sua prevalente dimensione rurale, la società carolingia non può essere rettamente intesa senza considerare la presenza al suo interno delle città. Ciò vale in primo luogo, naturalmente, per alcune zone: tra esse, senza alcun dubbio, va annoverata l'Italia, che si situa all'interno di una fascia mediterranea comunque fortemente urbanizzata. Le città significano attività di trasformazione e di scambio: e proprio per quello che riguarda il commercio, alcune testimonianze del IX secolo sono significative, e ci evitano il rischio di considerare l'ascesa